

## **Relazione dell'Organo di amministrazione**

allegata al conto consuntivo 2012  
del Parco Regionale delle Alpi Apuane

### **1 Introduzione**

La presente Relazione è redatta in conformità con quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della L.R.T. 29 dicembre 2010, n. 65 e succ. mod. ed integr., al fine di dimostrare il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, come assegnati agli enti dipendenti della Regione Toscana dallo stesso provvedimento legislativo.

Per la stesura della Relazione ci si è pure avvalsi delle disposizioni applicative della L.R. sopra detta, contenute nella nota del 9 febbraio 2012 (prot. n. A00-GRT n. 0039981), a cura della Direzione Generale Organizzazione e Risorse della Regione Toscana, Settore Politiche Finanziarie. Il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane limita qui le proprie considerazioni e valutazioni ai contenuti del conto consuntivo del 2012, con costante riferimento alle spese di competenza risultanti dal rendiconto del 2010.

### **2 Il contenimento dei costi di funzionamento della struttura**

L'art. 2, comma 5, della L.R.T. n. 65/2010 indica le misure specifiche di contenimento dei costi di funzionamento della struttura del Parco Regionale – in riferimento alla spesa sostenuta durante l'esercizio 2010 – qui di seguito riportate per utilità di lettura:

- a) riduzione del 5% della spesa del personale (oppure la riduzione del 5% delle spese generali);
- b) riduzione del 50% della spesa di formazione del personale;
- c) riduzione dell'80% delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- d) massima riduzione delle sedi di locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo del patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità di altri enti;
- e) massimo ricorso ai contratti aperti per l'acquisto di forniture e servizi di cui all'art. 53 della L.R.T. n. 38/2007.

#### **2.1 Riduzione del 5% della spesa del personale**

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane presenta oggi una dotazione organica ridotta, con una situazione al di sotto della funzionalità minima vitale, che ha presentato – nel corso del 2012 – la seguente situazione per numero di unità in servizio e tipologia di rapporto di lavoro:

<b>Personale in servizio durante il 2012</b>		
<i>inquadramento</i>	<i>numero</i>	<i>rapporto di lavoro</i>
dirigenti ( <i>direttore</i> )	1	tempo determinato
personale dei livelli	22	tempo indeterminato
	0	tempo determinato
altre tipologie	0	collaborazione coordinata

Si tratta della dotazione organica effettiva più piccola tra gli enti dipendenti della Regione Toscana, rimasta immutata nel corso del 2012, poiché non si sono determinati pensionamenti, trasferimenti, comandi, né tanto meno assunzioni o quant'altro di simile natura.

In più occasioni, anche in sede regionale, sono state fatte presenti le difficoltà applicative, nella realtà di questo ente, della norma che prevede la riduzione del 5% delle spese del personale. Anche

la storica inesistenza di contratti di collaborazione coordinata e di rapporti a tempo determinato non ha consentito di eseguire eventuali tagli e dunque risparmi di gestione. La situazione è stata più volte fatta presente in questi crudi termini, in tutte le precedenti *Relazioni dell'Organo di amministrazione*. Siamo dunque in presenza di uno status di sostanziale incomprimibilità delle spese del personale, a meno di non intervenire con atti di straordinaria portata amministrativa.

È già stato detto in altre occasioni come la L.R. n. 65/2010 non abbia tenuto conto della specificità del Parco delle Alpi Apuane, applicando la stessa percentuale di taglio a tutti gli enti dipendenti, a prescindere dalla loro dimensione e dalle loro caratteristiche. Ciò è avvenuto con l'errata convinzione di aver operato un equo trattamento a seguito dell'attribuzione del medesimo valore proporzionale di riduzione dell'incidenza della spesa. Questa diffusa convinzione si dimostra spesso inesatta nei fatti, poiché più agevole è intervenire nelle situazioni in cui c'è ampio campo d'azione e valori elevati di risorsa, mentre arduo, se non impossibile, è realizzare economie nelle piccole realtà, là dove i margini di manovra sono risicati o inesistenti.

L'abbaglio in cui è incorso il legislatore è dimostrato dalla modifica correttiva dell'art. 1 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25, che ha introdotto l'alternativa della riduzione del 5% delle spese generali. Tuttavia, la modifica detta non ha spiegato, con esattezza, cosa siano realmente le "spese generali" e non ha valutato quale tappo eventuale questa opzione potrebbe determinare nel bilancio del Parco e di altri enti, nel caso non impossibile di maggiori entrate correnti nei prossimi esercizi finanziari.

Per poter cogliere l'obiettivo – difficilissimo – del taglio del 5% delle spese del personale, il Parco ha dovuto intavolare complesse trattative nel biennio 2011-12, il cui esito non era per niente scontato, tenuto conto della vigenza di contratti che definivano già superiori importi di spesa. Per fortuna, il senso di responsabilità delle parti in gioco, ha consentito all'ente di ottenere un ulteriore e sensibile risparmio. In particolare, sono stati raggiunti i seguenti risultati:

- a) rideterminazione delle risorse decentrate, stabili e variabili, con una diminuzione pari al 9,5% sull'importo complessivo riferito all'anno precedente, ovverosia € 20.000 lordi (da 210.000 € nel 2010 a 190.000 € lordi a partire dal 2011);
- b) rinegoziazione del contratto di lavoro del Direttore, con una diminuzione di € 7.046,49 lordi (a partire dal 2001);
- c) riduzione del valore del buono pasto nominale da € 5,25 a € 2,50 (a partire dal 2012).

Nella tabella seguente è riportato il quadro riepilogativo delle spese del personale con riferimento al conto consuntivo 2012. È qui possibile una lettura dei corrispondenti valori del 2010, da prendere a confronto complessivo e misura dell'obiettivo conferito, secondo le indicazioni dell'art. 2, comma 5, lettera a) della L.R. n. 65/2010 e succ. mod. ed integr.:

<b>Riduzione 5% della spesa del personale: verifica obiettivo esercizio 2012</b>		
<i>capitoli</i>	<i>consuntivo 2010</i>	<i>consuntivo 2012</i>
retribuzione al personale proprio: assegni fissi	628.167,01	626.058,03
retribuzione al personale proprio: contributi a carico ente	179.732,20	177.549,07
risorse decentrate stabili	193.200,00	173.200,00
risorse decentrate variabili	20.564,06	17.554,29
importi integrativi retribuzione direttore	992,64	754,29
rinnovo contrattuale (*)	20.000,00	0,00
spese per il servizio mensa	1.704,85	4.550,00
irap a carico dell'ente	53.000,00	53.275,18
<b>totale</b>	<b>1.097.360,76</b>	<b>1.052.940,86</b>
<b>riduzione 5% su spesa personale 2010</b>		<b>- 54.868,04</b>
<b>valore limite per triennio 2011-2013</b>		<b>1.042.492,72</b>
<b>differenza tra 2012 e 2010</b>		<b>- 44.419,90</b>
<b>riduzione realizzata</b>		<b>- 4,0%</b>

(\*) voce di bilancio di denominazione impropria e riferita piuttosto a risorse di cui ai primi due capitoli

I valori riportati nella tabella e realizzati concretamente, dimostrano che l'obiettivo del taglio del 5% delle spese del personale non è stato raggiunto nel corso del 2012, come già pronosticato nelle

due *Relazioni dell'Organo di amministrazione*, allegata ai Bilanci di previsione del 2012 e 2013 per ragioni dette in quella sede, a cui si rimanda per ogni e più opportuno approfondimento. Nonostante i notevoli sforzi prodotti, la riduzione si è fermata al 4,0 %.

## 2.2 Riduzione alternativa del 5% delle spese generali

Con il mancato raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle *spesa del personale* – come trattato nel paragrafo 2.1 precedente – è rimasto da attuare, in alternativa, una riduzione del 5% delle spese generali, ai sensi della misura correttiva introdotta dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

Permane ancora una difficoltà interpretativa del termine “*spese generali*”, poiché la genericità dell'espressione non aiuta a comprendere cosa effettivamente si voglia intendere. In attesa di ricevere indicazioni specifiche in proposto da parte della Regione, il Parco ha provato a calcolare le *spese generali* in due modi differenti, qui di seguito specificati:

- a) *spese generali tipologia I* = spese correnti – spesa del personale – spesa per la formazione e relazioni pubbliche;
- b) *spese generali tipologia II* = spese correnti – spesa del personale.

Il confronto con il consuntivo 2010 è definito nella seguente tabella, in cui si dimostra il raggiungimento dell'obiettivo del taglio richiesto dalla legge per il consuntivo 2012:

<b>Riduzione 5% della spesa generali: verifica obiettivo esercizio 2012</b>		
<i>capitoli</i>	<i>consuntivo 2010</i>	<i>consuntivo 2012</i>
spese generali (tipologia I)	787.914,74	702.730,88
<b>riduzione 5% su spese generali 2010 (tipologia I)</b>		<b>- 39.395,74</b>
<b>valore limite per triennio 2011-2013</b>		<b>748.519,00</b>
<b>differenza tra 2012 e 2010</b>		<b>- 85.183,86</b>
<b>riduzione realizzata</b>		<b>- 10,8%</b>
spese generali (tipologia II)	802.414,74	707.280,88
<b>riduzione 5% su spese generali 2010 (tipologia II)</b>		<b>- 40.120,74</b>
<b>valore limite per triennio 2011-2013</b>		<b>762.294,00</b>
<b>differenza tra 2012 e 2010</b>		<b>- 95.133,86</b>
<b>riduzione realizzata</b>		<b>- 11,9%</b>

L'obiettivo della diminuzione del 5% è stato dunque conseguito nell'esercizio 2012, sia per l'una sia per l'altra tipologia di calcolo delle *spese generali*, con risultati rispettivamente del -10,8% e -11,9%. Il drastico taglio delle *spese generali* conseguito nel 2012, si spiega con un deciso netto spostamento di risorse verso le spese in conto capitale e, purtroppo, con il concorso di minori trasferimenti per la gestione da parte della Regione Toscana.

## 2.3 Riduzione del 50% delle spese di formazione del personale

Questa voce è descritta ed inserita in un unico intervento e capitolo di spesa del bilancio del Parco Regionale delle Alpi Apuane, per cui è immediata la lettura del dato realizzato per il 2012. Il confronto con il consuntivo 2010 è definito nella seguente tabella, in cui si dimostra il raggiungimento dell'obiettivo del taglio richiesto dall'art. 2, comma 5, lettera b) della L.R. n. 65/2010 e succ. mod. ed integr.:

<b>Riduzione del 50% delle spese di formazione del personale: verifica obiettivo esercizio 2012</b>		
<i>capitoli</i>	<i>consuntivo 2010</i>	<i>consuntivo 2012</i>
formazione ed aggiornamento professionale del personale	5.500,00	2.750,00
<b>totale</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.750,00</b>
<b>riduzione 50% su spesa di formazione personale 2010</b>		<b>- 2.750,00</b>
<b>valore limite per triennio 2011-2013</b>		<b>2.750,00</b>
<b>differenza tra 2012 e 2010</b>		<b>- 2.750,00</b>
<b>riduzione realizzata</b>		<b>- 50,0%</b>

## 2.4 Riduzione dell'80% delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre...

Le disposizioni applicative dell'art. 2, comma 5, lettera c), della L.R.T. n. 65/2010 e succ. mod. ed integr., indicano all'ente dipendente di operare una ricognizione sulle voci di costo del proprio bilancio, per definire una possibile base di calcolo, in cui vi sia corrispondenza di scopo e finalità con le materie individuate dalla norma citata. È una disposizione di difficile applicazione poiché subordinata ad interpretazioni soggettive, soprattutto per un ente – come il Parco – che fa della “promozione” territoriale un elemento fondante e un caposaldo istituzionale. Forte è quindi il rischio di interpretazioni estensive, da parte degli organi e dei soggetti deputati al controllo della spesa.

Riprendendo quanto già fatto nelle precedenti *Relazioni*, due sono le voci del bilancio dell'ente, che meglio rispondono (o prevalentemente rispondono) all'insieme eterogeneo di materie soggette ad un così drastico contenimento.

Il confronto con il consuntivo 2010 è definito nella seguente tabella, in cui si dimostra il raggiungimento dell'obiettivo del taglio richiesto dalla legge per il consuntivo 2012:

<b>Riduzione dell'80% delle spese per relazioni pubbliche, ecc.: verifica obiettivo esercizio 2012</b>		
<i>capitoli</i>	<i>consuntivo 2010</i>	<i>consuntivo 2012</i>
spese di rappresentanza	2.000,00	400,00
realizzazione iniziative promozionali a cura organi	7.000,00	1.400,00
<b>totale</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>riduzione 80% su spesa per relazioni pubbliche, ecc. 2010</b>		<b>- 7.200,00</b>
<b>valore limite per triennio 2011-2013</b>		<b>1.800,00</b>
<b>differenza tra 2012 e 2010</b>		<b>- 7.200,00</b>
<b>riduzione realizzata</b>		<b>- 80,0%</b>

## 2.5 Massima riduzione delle sedi di locazione

La compilazione delle seguenti tabelle è richiesta dalle Disposizioni applicative della L.R.T. n. 65/2010, di cui alla nota del 12 aprile 2011 (prot. n. A00-GRT n. 0092492/B. 120.020), a cura della Direzione Generale Organizzazione e Risorse della Regione Toscana, Settore Politiche Finanziarie:

<b>Sedi di locazione</b>			
<i>localizzazione</i>	<i>costo annuale</i>	<i>durata contratto</i>	<i>note</i>
Seravezza	€ 9.296,22	13.11.2014	è in corso il perfezionamento di un accordo con il Comune di Seravezza, che prevede la riduzione del canone di locazione dell'attuale sede, non appena definito l'acquisto di una nuova, comunque da ristrutturare, poiché anch'essa di proprietà del medesimo ente locale

<b>Disponibilità immobili</b>			
<i>localizzazione</i>	<i>dimensioni utili (mq)</i>	<i>caratteristiche (destinazione)</i>	<i>note</i>
Massa	293	sede degli Uffici area Massa Carrara	proprietà Parco
Castelnuovo G.	263	sede degli Uffici area Garfagnana	comodato d'uso gratuito
Equi Terme	299	sede del Centro visite della Lunigiana	proprietà Parco
Levigliani	152	sede Museo della Pietra piegata	proprietà Parco
Careggine	333	sede Centro agricolo-naturalistico	proprietà Parco

L'ultimo cenno va al fabbisogno di immobili da soddisfare nell'esercizio corrente, con indicazione della dimensione, delle caratteristiche e delle loro necessità di localizzazione. Il Parco ha ancora da definire la propria sede legale che, a norma di Statuto, deve localizzarsi nel Comune di Stazzema. I contatti e gli accordi raggiunti con l'ente locale competente hanno permesso di individuare un immobile, di proprietà comunale, ritenuto idoneo per dimensioni e caratteristiche a tale destinazione ed ubicato nella frazione di Cardoso di Stazzema. La Giunta regionale ha da tempo provveduto, con

deliberazione n. 636 del 25 luglio 2011, ad autorizzare il Parco alla contrazione di un mutuo chirografario necessario all'acquisizione del bene sopra detto, da destinare a sede legale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 65/2010. Questo procedimento non si è ancora chiuso perché il Parco ha incontrato difficoltà a reperire le necessarie risorse economiche sul mercato finanziario attraverso gli istituti di credito.

### **2.6 Massimo ricorso ai contratti aperti per l'acquisizione di beni e servizi**

Il Consiglio direttivo del Parco auspica un uso potenziato di queste forme di appalto di significativa entità nelle forniture, che possono avvalersi dei benefici di economie di scala, sebbene l'esperienza passata non deponga a favore di tali procedimenti, tenuto conto di ricorrenti offerte con prezzi non competitivi e/o riferite a mobili, macchinari, attrezzature e materiali, talvolta anche di insufficiente qualità.

Inoltre, anche nel corso del 2012 si è registrata la ricorrente mancanza di contratti aperti di beni e servizi correlati alle necessità del Parco, in buona parte per la specificità e marginalità delle tipologie di acquisizione d'interesse dell'ente, che spesso non trovano corrispondenza con la situazione standard della stragrande maggioranza degli enti pubblici.

## **3 Conclusioni**

L'art. 4, comma 2, della L.R.T. n. 65/2010 – così come modificato dall'art. 6 della L.R.T. n. 66/2011 – indica i contenuti integrativi ed unificativi che devono corredare ed accompagnare la stesura del conto consuntivo e, in particolare, la *Relazione dell'Organo di amministrazione*.

Quanto richiesto alla lettera c.3) del comma 2 sopra citato – ovverosia le misure individuate in attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 65/2010 – è stato ampiamente trattato nei capitoli e nei paragrafi precedenti, poiché il contenimento dei costi di funzionamento e il miglioramento dell'efficienza della gestione sono obiettivi perseguiti e raggiunti stabilmente. Nessuna illustrazione è invece richiesta per il punto c.4) successivo, tenuto conto che il Parco non ha prodotto un risultato di esercizio negativo o, se si preferisce, lo stesso ente ha raggiunto il pareggio di bilancio con un avanzo di amministrazione. Infine, nulla è dovuto per i contenuti di cui ai punti c.1) e c.2) del comma 2 citato, riferendosi oggettivamente ad enti dipendenti che dispongono di una contabilità economico-patrimoniale, mentre il Parco adotta ancora una contabilità di tipo finanziario.

Massa, 30 aprile 2012

**Il Direttore**  
***Antonio Bartelletti***